

1. MODIFICA

Intervento, che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un'offerta di terzi, in particolare di XXX, apporta cambiamenti all'uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto alla fornitura iniziale.

Come indicato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE" le modifiche si possono suddividere in:

- modifiche sostanziali, che determinano la necessità di una marcatura (o rimarcatura CE) della macchina
- modifiche non sostanziali, ovvero che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria; si rammenta che gli interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la sicurezza della macchina e che non sono destinati a modificare le sue prestazioni e le condizioni d'uso, non sono da considerarsi come "modifiche sostanziali" ai fini della presente guida.

Nota 1: un intervento di modifica su una macchina usata oggetto di vendita da parte di XXX deve sempre essere associato, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria / straordinaria necessaria, ad una verifica e ad un eventuale adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel paese di vendita della macchina usata; quindi il contenuto della presente scheda deve essere opportunamente integrato con quanto riportato nella scheda [2BEI](#).

2. OBBLIGHI VIGENTI NEI PAESI DELL'AREA CE IN CASO DI MODIFICHE

Il recepimento della Direttiva Macchine nei vari paesi dell'area CE relativamente alle MODIFICHE AD UNA MACCHINA USATA non ha trovato una posizione comune ed è stata lasciata ai singoli stati la scelta di decidere liberamente al momento dell'adozione della detta direttiva nel diritto nazionale.

I casi di modifiche ad una macchina XXX acquistata da XXX da cliente residente in **ITALIA** o in altro paese dell'Area CE e rivenduta in Italia sono stati trattati, rispettivamente, nelle schede [2AFH](#) e [2BFH](#).

3. COMPORTAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

Di seguito si riportano non solo gli obblighi che competono a XXX nel caso dell'esecuzione di modifiche, ma, in primo luogo, anche i comportamenti da tenere nell'ambito di una materia che ha le **differenze / incertezze** viste nel paragrafo precedente.

3.1. Comportamenti generali di XXX S.p.A.

- **Prima di stipulare un contratto di ritiro di una macchina usata, con l'obiettivo di rivenderla in un altro paese dell'Area CE, Italia esclusa, dopo avere effettuato un intervento di modifica, è necessario considerare attentamente se esso comporta o meno la marcatura CE, valutando il tipo di modifica, per quantificare economicamente l'operazione; infatti la marcatura CE comporta il rispetto di tutte le direttive applicabili al momento dell'intervento** (a fine 2005, Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX); ciò può comportare problemi tecnici e/o di costo; si pensi ad esempio all'adeguamento alla Compatibilità Elettromagnetica su macchine vecchie e quindi con componentistica elettrica con caratteristiche non rispondenti ai requisiti necessari;
 - nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata già marcata CE, occorre verificare in base a quali direttive è stata applicata la marcatura originale; se tale marcatura si riferisce, quantomeno, alle tre direttive di base normalmente applicabili (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica), l'intervento dovrà sostanzialmente preoccuparsi del mantenimento della conformità in relazione alle modifiche attuate. Qualora, in origine, solo alcune direttive applicabili al momento della modifica sostanziale sono state ottemperate, potrebbero esistere maggiori difficoltà tecniche / di costo per il rispetto di tutti i requisiti essenziali applicabili;
 - nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata priva della marcatura CE, si è nelle condizioni teoricamente peggiori, dato che non solo la Compatibilità Elettromagnetica, ma anche le altre direttive applicabili potrebbero comportare difficoltà tecniche / di costo; è ovvio che, in generale, le condizioni negative ai fini della rimarcatura aumentano con l'anzianità della macchina usata.
- **Per decidere se l'intervento di modifica comporta o meno la necessità della marcatura CE e dei relativi adempimenti, è necessario confrontare le caratteristiche della modifica richiesta / proposta con gli elementi più oggettivi a disposizione**, ovvero con il contenuto del paragrafo 1 e del paragrafo "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE"; si ritiene che facendo il detto confronto molti degli interventi che in pratica capita di effettuare su una macchina usata (in generale un mix di manutenzione ordinaria - straordinaria / adeguamento delle sicurezze / modifiche migliorative – di aggiornamento) possono essere effettuati senza marcatura CE della macchina;

comunque la decisione corretta che deve essere presa deriva solamente dall'esame di ciascun caso reale da parte degli uffici commerciali e tecnici di XXX interessati, tramite un approfondito confronto.

Nel caso di paesi dell'Area CE per i quali non si hanno informazioni sulla esistenza o meno di obblighi a fronte di una modifica ad una macchina usata, particolarmente nel caso di modifiche presumibilmente sostanziali, conviene formalizzare sui documenti commerciali inviati al cliente destinatario della macchina usata una richiesta del seguente tipo: " ... Al fine di valutare la modifica in termini sia tecnici sia economici, si richiede di comunicarci in modo esplicito l'esistenza o meno di obblighi, derivanti dalla legislazione di recepimento della Direttiva Macchine (2006/42/CE), che competano al costruttore di una macchina che interviene sulla medesima per l'esecuzione di modifiche del tipo in oggetto. ... ".

A seconda del tipo di risposta, XXX deve decidere se eseguire o meno la modifica, valutando oneri e rischi connessi all'apposizione o meno della Marcatura CE.

Nel caso in cui il detto confronto permetta di stabilire che l'intervento non richiede la marcatura CE, per prevenire richieste del cliente successive all'intervento, si ritiene conveniente per XXX corredare i documenti commerciali / contrattuali interessati di una frase del tipo (in modo particolare nei casi dubbi e per quei paesi dove una modifica sostanziale obbligatoriamente comporta, come per la Germania, o potrebbe comportare, come per i paesi per i quali non si hanno informazioni certe, la marcatura / rimarcatura CE): " ... In base al confronto tra le caratteristiche dell'intervento e quanto riportato dai documenti disponibili di interpretazione delle leggi vigenti di recepimento della Direttiva Macchine (2006/42/CE) relativamente agli interventi sulle macchine usate, XXX ha verificato che l'intervento in oggetto può avvenire senza richiedere la marcatura CE della macchina. ...";

- **Se l'intervento non richiede la marcatura CE** è comunque cautelativo per XXX che detto intervento sia eseguito:
 - **per macchine prive di marcatura CE**, perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo:
 - come minimo, nel rispetto della normativa applicabile alle macchine usate: Allegato V del DLgs. n.81 – 9/04/2008 e,
 - per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove.
 - **per macchine dotate di marcatura CE:**
nel rispetto della normativa applicabile ai fini della marcatura CE al momento della costruzione della macchina e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, nel rispetto della normativa applicabile alle macchine nuove.

Nota: è molto importante valutare attentamente l'operazione di ritiro / modifica dell'usato, al fine della corretta evidenziazione dei relativi costi / benefici, non solo nel caso di marcatura / rimarcatura CE, ma anche quando la modifica non comporta la marcatura / rimarcatura CE; infatti un punto importante, che, oltre a costituire un obbligo in entrambi i casi, può comportare costi notevoli, è quello relativo alla documentazione che deve accompagnare la macchina, ovvero Manuale di Istruzioni e schemi elettrici – fluidici, che a seconda dei casi, saranno da completare / modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostituire ex-novo; inoltre, per macchine dotate di marcatura CE, l'intervento di modifica potrebbe richiedere l'aggiornamento del Fascicolo Tecnico.

3.2. Obblighi di XXX S.p.A.

- Se l'intervento di modifica comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina, XXX è soggetta a tutti gli obblighi che si hanno per una macchina nuova marcata CE.
- Se l'intervento di modifica non comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina, dalle informazioni a disposizione risulta che il venditore, quindi XXX, non ha alcun obbligo specifico a livello formale (es. rilasciare attestazioni o redigere dichiarazioni / attestazioni di conformità), sia per macchine prive di marcatura CE sia per macchine dotate di marcatura CE (in questo caso deve solo consegnare la dichiarazione di conformità originale); per quanto riguarda la normativa da rispettare nell'esecuzione dell'intervento si veda quanto detto nei relativi punti nella parte finale del paragrafo 3.1.